

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione relativamente ai prodotti della classe 3 e respingere l'opposizione nella sua integralità;
- condannare l'EUIPO e la Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG alle spese del procedimento di opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)**

**(Causa T-86/19)**

(2019/C 122/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Solnova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea BIO-INSECT Shocker — Marchio dell'Unione europea n. 14 837 553

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'EUIPO dell'11 dicembre 2018 nel procedimento R 276/2018-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates/Commissione****(Cause riunite T-101/14 e T-610/15) <sup>(1)</sup>**

(2019/C 122/35)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 14.4.2014.

---

**Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates e a./Commissione****(Causa T-741/15) <sup>(1)</sup>**

(2019/C 122/36)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 22.2.2016.

---